



DELEGAZIONE PROVINCIALE DI UDINE
Piazzale Repubblica Argentina, 3 – c/o Casa dello Sport C.O.N.I – 33100 Udine
Tel. +39 0432 227804 – Fax 0432 204195
Email: dp.udine@lnd.it PEC: dp.udine.lndfvg@pec.it
<https://friuliveneziagiulia.lnd.it>



STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 COMUNICATO UFFICIALE N. 44 DEL 29/01/2021

Sommario

CONTATTI COMITATO REGIONALE FINO AL 08 FEBBRAIO 2021	2
CONSULENZA BANDI NAZIONALI E REGIONALI	2
COMUNICAZIONI L.N.D.	2
CIRCOLARI N. 69 DELLA L.N.D. – DECISIONI DEL TRIBUNALE NAZIONALE ANTIDOPING	2
COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE	2
SEGRETERIA.....	2
TERMINI DI TESSERAMENTO	2
COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE DI UDINE	5
NUOVA CASELLA POSTA ELETTRONICA	5
CHIUSURA UFFICI.....	5
RITIRO CARTELLINI	5
RITIRO CARTELLINI AMATORI	6
COMUNICAZIONI ATTIVITÀ GIOVANILE	6
SEGRETERIA.....	6
CENTRI FEDERALI TERRITORIALI (CFT).....	6
SVINCOLO PER INATTIVITÀ GIOVANE CALCIATORE	7
COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI BASE	7
SEGRETERIA.....	7
CENTRI CALCISTICI DI BASE E SCUOLE DI CALCIO – S.S. 2020/2021	7
GIUSTIZIA SPORTIVA	8
DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE	8

CONTATTI COMITATO REGIONALE FINO AL 08 FEBBRAIO 2021

Si informa che sino a tutto il **08 FEBBRAIO 2021** salvo proroghe, gli Uffici del Comitato Regionale **rimarranno chiusi al pubblico** e potranno essere così contattati:

TELEFONICAMENTE al n. 0432/932592
Interno: Amministrazione – Segreteria
FAX al n. 0432/932517

MAIL ai seguenti indirizzi:
segreteria.lndfvg@pec.it
segreteria.fvg@lnd.it
amministrazione.lndfvg@pec.it
amministrazione.fvg@lnd.it

CONSULENZA BANDI NAZIONALI E REGIONALI

Si comunica che a partire dal 01 Febbraio 2021 il Comitato Regionale attiverà, a sostegno delle Società, uno **Sportello Permanente di Consulenza e Supporto nella presentazione delle domande di accesso ai diversi bandi nazionali e/o regionali**.

Il Referente per tale Sportello sarà il dott. Alberto Rigotto. I contatti saranno resi noti su un prossimo Comunicato Ufficiale.

COMUNICAZIONI L.N.D.

CIRCOLARI N. 69 DELLA L.N.D. – DECISIONI DEL TRIBUNALE NAZIONALE ANTIDOPING

In allegato al presente C.U., trasmettiamo la Circolare n. 69 della L.N.D. dd. 27.01.2021, inerente le “Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping”.

COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE

Segreteria

TERMINI DI TESSERAMENTO

Si ritiene utile ricordare qui di seguito, quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n. 121/a, della F.I.G.C., del 27.11.2020 relativamente a:

... omissis

1. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati:

... omissis

c) **Stipulazione rapporto professionistico da parte di calciatori “non professionisti” – art. 113 N.O.I.F.**

I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto l'età prevista dall'art. 28 delle N.O.I.F., possono sottoscrivere un contratto da professionista per società di Serie A, Serie B, Serie C e richiedere il conseguente tesseramento:

... omissis

- da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00) - con consenso della società dilettantistica;

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

Nell'ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

Le liste di trasferimento, debitamente compilate a cura degli aventi titolo, devono essere depositate per via telematica presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e il Dipartimento Interregionale e Calcio

Femminile di competenza ad opera della società cessionaria entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.

2.A Trasferimento di calciatrici "giovani dilettanti" e "non professioniste" tra società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione Calcio Femminile e dalla Lega Nazionale Dilettanti

omissis...

- Il trasferimento di una calciatrice "giovane dilettante" o "non professionista" da Società appartenente alla LND a Società appartenente alla Divisione Calcio Femminile può avvenire nei seguenti periodi:

... omissis

- dal 1° dicembre 2020 al 1° febbraio 2021 (ore 19.00);

Nella seconda ipotesi, le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

3. Trasferimenti di calciatori "Giovani dilettanti" da società dilettantistiche a società di Serie A, B e Serie C

Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante", nei limiti di età di cui all'art. 100 delle N.O.I.F., da società dilettantistiche a società di Serie A, Serie B e Serie C può avvenire nei seguenti distinti periodi:

... omissis

b) da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00)

... omissis

Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

La variazione di tesseramento deve essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

4. Trasferimenti di calciatori "Giovani di Serie" da Società di Serie A, Serie B e Serie C a società dilettantistiche

Il trasferimento di un calciatore "Giovane di Serie" da società di Serie A, Serie B e Serie C a società dilettantistiche, può avvenire nei seguenti distinti periodi:

... omissis

b) da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00)

... omissis

Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

Le liste di trasferimento sono redatte, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della Società cessionaria. La data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica), sempre ad opera della Società cessionaria, della richieste di tesseramento presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

... omissis

8. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) Conversione del trasferimento temporaneo in trasferimento definitivo Art. 101 comma 5 delle N.O.I.F

Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori "non professionisti", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei seguenti periodi:

a) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori "giovani di serie" da società professionistiche a società dilettantistiche:

- da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00)

b) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori "giovani dilettanti" da società dilettantistiche a società professionistiche:

- da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00)

... omissis

c) Art. 117 comma 5 delle N.O.I.F.

Un eventuale nuovo contratto da professionista a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale conseguente a retrocessione della società dal Campionato Serie C della Stagione Sportiva **2019/2020** al Campionato Nazionale Serie D, può essere sottoscritto:

... omissis

da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00) – con consenso della società dilettantistica

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

... omissis

COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE DI UDINE

NUOVA CASELLA POSTA ELETTRONICA

La nuova casella di posta elettronica della Delegazione Provinciale di Udine è la seguente:

dp.udine@Ind.it

Pertanto, d'ora innanzi, qualsiasi comunicazione / richiesta dovrà essere fatta unicamente al suddetto indirizzo.

CHIUSURA UFFICI

Si comunica che la **Delegazione Provinciale di Udine** resterà **CHIUSA** al pubblico fino a nuove disposizioni.

Per eventuali urgenze e ritiro cartellini contattare il numero: 3313762406

RITIRO CARTELLINI

Si informa che i cartellini delle sotto elencate Società sono disponibili per il ritiro:

APD BASILIANO, ARTENIESE, ATL. PASIAN DI PRATO, AURORA BUONACQUISTO, AZZURRA PREMARIACCO, BRIAN LIGNANO, BUIESE, CALCETTO CLARK, CALCIO COM. BASILIANO, CALCIO TEOR, CAMINO, CASTIONS, CENTRO SEDIA, CHIAVRIS, CJARLINS MUZANE, COLLOREDO DI M., COM. LESTIZZA, COSEANO, CUSSIGNACCO CALCIO, DEPORTIVO JUNIOR, FORUM JULII, FULGOR, FUTSAL UDINESE, GEMONESE, GLEMONE, GRIGIONERI SAVORGNANO, HEMPTAGON, LAVARIAN MORTEAN ESPERIA, LUMIGNACCO, MAGNANO, MALISANA, MOIMACCO, MORUZZO, NIMIS, NUOVA CALCIO POCENIA, NUOVA OSOPPO, OL3, PALMARKET PAGNACCO, POL. CODROIPO, POZZUOLO, PRO FAGAGNA, RAGOGNA, RANGERS, REANESE, RISANESE, RIVE D'ARCANO FLAIBANO, RIVIGNANO, RIVOLTO, SAN DANIELE, SEDEGLIANO, TAGLIAMENTO, TARCENTINA, TARCENTO FUTSAL, TREPPO GRANDE, TRICESIMO, TRIVIGNANO, U.P. TAVAGNACCO, UDINE KEEPFIT, UDINE UNITED RIZZI CORMOR, UNION 91, UNION MARTIGNACCO, UNIONE BASSO FRIULI, UNIONE CALCIO 3 STELLE, VALNATISONE, VENZONE, VILLANOVA.

RITIRO CARTELLINI AMATORI

ANCONA DUE, BC TOREAN PULFERO, DEPORTIVO FC, U.C. 3 STELLE, WARRIORS.

COMUNICAZIONI ATTIVITÀ GIOVANILE

Segreteria

CENTRI FEDERALI TERRITORIALI (CFT)

Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale per il Settore Giovanile e Scolastico (SGS), prof. Giovanni Messina:

Nell'ambito del *Programma di Sviluppo Territoriale* (PST) permane il ruolo operativo primario dei Centri Federali Territoriali (CFT) che intendono continuare a rappresentare il polo territoriale per la valorizzazione e la formazione tecnico-sportiva-educativa:

- delle figure che sul territorio lavorano a vario livello nell'ambito dell'attività giovanile da impiegare poi negli Staff PST
- dei giovani calciatori e calciatrici appartenenti alle categorie U13 e U14 Maschile e U15 Femminile.

I CFT, nella nuova veste, diventano un punto di riferimento a livello locale e sede privilegiata di attività di formazione interna ed esterna che, attraverso sessioni pratiche, favoriscono l'acquisizione di conoscenze e competenze secondo il modello e il format FIGC-SGS.

Presso i CFT si svolgono periodicamente anche le sedute di allenamento di selezioni maschili (U14 e U13) e femminili (U15) che vedono impegnati i calciatori e le calciatrici del territorio di riferimento.

Nella s.s. 2020/21 in Friuli Venezia Giulia i CFT attivi sono quelli ormai conosciuti di San Giorgio di Nogaro (UD) e di Casarsa della Delizia (PN).

Le attività inizieranno il giorno 18 gennaio 2021 e coinvolgeranno i gruppi U15 femminile e U14 maschile, a settimane alterne. Fino a metà febbraio le attività saranno gestite con la modalità del distanziamento (Come definito dallo stesso Ministro per lo Sport *"Per attività individuale si intende quella svolta senza contatto con altri soggetti rispettando la distanza minima di cui al DPCM 13 ottobre 2020. Una volta rispettati questi requisiti, è possibile che, all'interno dello stesso ambiente chiuso, si trovino più persone a svolgere allenamenti individuali"*). Le attività individuali saranno quelle previste dagli appositi manuali scaricabili al seguente link:

<https://www.figc.it/it/giovani/territorio/mappa-del-territorio/friuli-venezias-giulia/comunicazioni/materiale-da-scaricare-ss-20202021/>.

In allegato al presente CU le previste convocazioni, scaricabili anche nel sito del Settore Giovanile e Scolastico del Friuli Venezia Giulia alla voce "Comunicazioni", raggiungibile tramite il seguente percorso: www.figc.it → Regioni → Friuli Venezia Giulia → Comunicazioni

SVINCOLO PER INATTIVITÀ GIOVANE CALCIATORE

Esaminata la domanda di annullamento del tesseramento presentata prima dell'inizio dell'attività 2020/21, dal giovane calciatore e dagli esercenti la potestà genitoriale in accordo con la società per la quale è stato sottoscritto;

si delibera

lo svincolo del seguente giovane calciatore:

MAZZOLI SAMUELE 11.05.2012 A.S.D. PRO GORIZIA matr. 3.091.405

Il giocatore potrà sottoscrivere un nuovo tesseramento a decorrere dal giorno successivo la data del presente comunicato.

COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI BASE

Segreteria

CENTRI CALCISTICI DI BASE E SCUOLE DI CALCIO – S.S. 2020/2021

Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale del Settore per l'attività Giovanile e Scolastica, prof. Giovanni Messina:

Dalla s.s. 2016/2017 sono previste nuove modalità per il riconoscimento dei Centri Calcistici di Base (CCB) e delle Scuole di Calcio. Tali modalità, per la s.s. 2020/2021, sono state pubblicate sul CU n.5 del SGS (pubblicato in data 31 luglio 2020), scaricabile direttamente dal sito del Settore Giovanile e Scolastico (www.figc.it/it/giovani).

Le tipologie previste anche per la s.s. 2020/2021 sono:

- 1) *Centro Calcistico di Base (CCB)*,
- 2) *Scuola di Calcio (SC)*,
- 3) *Scuola di Calcio di Élite (SCE)*.

Riconoscimento Centro Calcistico di Base, Scuola di Calcio e Scuole di Calcio Élite

Per il riconoscimento del Centro Calcistico di Base (CCB) e della Scuola di Calcio era indispensabile:

- 1) Rispettare i requisiti generali pubblicati sul CU n.5 SGS e già pubblicati sul CU FVG n.11 del 17/8/2020;
- 2) Presentare il *Modulo di presentazione della società* (allegato n.2 del CU SGS n.1) ENTRO il 14 settembre 2020 per le *Scuole di Calcio* e *Scuole di Calcio Élite* (da inviare all'Ufficio del Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico, mail: friuliveneziagiulia.sgs@figc.it) o ENTRO il 20 ottobre 2020 per i *Centri Calcistici di Base* (da inviare alla Delegazione territorialmente competente e all'Ufficio del Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico, mail: friuliveneziagiulia.sgs@figc.it);
- 3) compilare il *Modulo on line di censimento del settore giovanile*, secondo le modalità previste dal CU SGS n.1 del 1/7/2020 e riportate anche nel CU FVG n.12 del 20/8/2020, ENTRO IL 30 novembre 2020.

A fronte della documentazione obbligatoria pervenuta (seppur dopo la data indicata) e ad integrazione della nota pubblicata sul CU n. 57 del 4/1/2021, di seguito l'elenco delle società riconosciute come Centri Calcistici di Base in aggiunta a quelle già pubblicate nel medesimo CU n. 57 del 4/1/2021:

A.S.D. Buttrio Calcio

A.S.D. Chiarbola Ponziana Calcio

Pol. Comunale Lestizza

Le società non presenti negli elenchi di cui i citati Comunicati Ufficiali non hanno rispettato i requisiti generali previsti dal CU SGS n.5 e pubblicati anche territorialmente a partire dal CU FVG n.11 del 17/8/2020. Per eventuali informazioni circa gli elenchi di cui sopra si invitano le società a contattare direttamente il Settore Giovanile e Scolastico regionale ai noti recapiti dell'Ufficio del Coordinatore (tel. 0432 928424 – mail: friuliveneziagiulia.sgs@figc.it).

GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale FVG, costituito dall'Avv. Silvio Franceschinis, Presidente (componente effettivo), dall'Avv. Daniele Pezzetta (componente effettivo) e dall'Avv. Serena Imbriani, (componente effettivo ed estensore), dall'Avv. Severino Lodolo e dall'avv. Luca De Pauli, componenti supplenti che non sono intervenuti nella trattazione e che non hanno partecipato alla discussione collegiale, alla presenza del Segretario Dott. Francesco Poiana, e con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. Dott. Andrea Merlino, al termine dell'udienza del 21.01.2021, ha adottato il seguente dispositivo:

7/2020-21ftt DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (5151/25 pfi 20/21 MDL/jg del 28.10.2020) A CARICO DI: Michele MOSOLO, Franco BERTOSSI, A.S.D. OL3.

Il deferimento

Con deferimento di data 28 ottobre 2020, ritualmente notificato, il Procuratore Federale deferiva al giudizio di questo Tribunale Federale, ai sensi dell'art. 125 del vigente C.G.S

- il Sig. Michele MOSOLO,

all'epoca dei fatti Dirigente accompagnatore della società A.S.D. OL3, *“per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e dell'obbligo di osservanza delle norme federali di cui all'art. 4, comma 1, del C.G.S., per aver indebitamente svolto attività di proselitismo in favore della A.S.D. OL3, contattando nel mese di maggio 2020, mediante messaggi sms inviati alle utenze private dei rispettivi genitori o incontri diretti con gli stessi, alcuni giovani calciatori tesserati della A.s.d. Aurora Buonacquisto (in particolare Iacobucci Nicolò, Ambrosini Pietro e Bianco Cristian) al fine di determinare, favorire e rendere possibile il loro trasferimento e tesseramento presso la A.S.D. OL3 nella stagione sportiva 2020-2021 (obiettivo comunque non conseguito), il tutto senza aver preventivamente avvisato la società A.s.d. Aurora Buonacquisto né tantomeno averne acquisito l'autorizzazione”;*

- il Sig. Franco BERTOSSI,

all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. OL3, *“per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e dell'obbligo di osservanza delle norme federali di cui all'art. 4, comma 1, del C.G.S., per aver consentito o comunque non impedito che il Dirigente accompagnatore della società Sig. MOSOLO MICHELE svolgesse indebitamente attività di proselitismo in favore della A.S.D. OL3, contattando nel mese di maggio 2020, mediante messaggi sms inviati alle utenze private dei rispettivi genitori o incontri diretti con gli stessi, giovani calciatori tesserati della A.s.d. Aurora Buonacquisto (in particolare Iacobucci Nicolò, Ambrosini Pietro e Bianco Cristian) al fine di determinare, favorire e rendere possibile il loro trasferimento e tesseramento presso la A.S.D. OL3 nella stagione sportiva 2020-2021 (obiettivo comunque non conseguito), il tutto senza aver preventivamente avvisato la società A.s.d. Aurora Buonacquisto né tantomeno averne acquisito l'autorizzazione”;*

- la società A.S.D. OL3,
a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del C.G.S., *“per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante Sig. BERTOSI FRANCO e a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dal proprio tesserato Sig. MOSOLO MICHELE, come sopra descritto”*.

La convocazione

Il Presidente del T.F.T. tempestivamente notificava agli interessati e alla Procura Federale il formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio per la riunione del 10.12.2020. Con provvedimento del 9.12.2020, in osservanza delle disposizioni in materia di contenimento emergenza Covid-19 che avevano previsto la chiusura al pubblico della sede regionale del Tribunale Federale FVG, l'udienza di discussione veniva rinviata d'ufficio alla data del 21.01.2021.

L'udienza

All'udienza fissata per la discussione comparivano il Sostituto Procuratore Federale, dott. Salvatore Galeota, e personalmente i deferiti, sig. Michele MOSOLO e sig. Franco BERTOSI, per sé ed in rappresentanza dell'associazione sportiva dilettantistica OL3.

Il patteggiamento

Prima dell'apertura del dibattimento, così come previsto dall'art. 127, comma 1 CGS vigente, la Procura Federale e tutti i deferiti, hanno depositato richiesta di patteggiamento, nei seguenti termini:

- quanto al sig. Franco BERTOSI, inibizione di 2 mesi e 20 giorni (sanzione base 4 mesi di inibizione);
- quanto al signor Michele MOSOLO, inibizione di 4 mesi (sanzione base 6 mesi di inibizione);
- quanto alla ASD OL3, ammenda di euro 660,00 (sanzione base euro 1.000,00 di ammenda);
-

che hanno rimesso alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale Federale Territoriale FVG, letti gli atti dell'istruzione e le proposte di patteggiamento ritualmente pervenute, ritiene fondato il deferimento e l'applicabilità dell'art. 127, comma 1, CGS per la sola posizione del sig. Michele MOSOLO e, di conseguenza, per la ASD OL3 in relazione alla sola responsabilità oggettiva.

Il TFT non ha ritenuto, invece, accogliere la proposta di patteggiamento in riferimento al presidente Franco BERTOSI, per il quale il deferimento è da rigettarsi, con la conseguente insussistenza, nei confronti della ASD OL3, della responsabilità diretta.

La motivazione

I deferimenti oggetto del presente procedimento sorgono in virtù della segnalazione del 17 giugno 2020 a firma del presidente della ASD AURORA BUONACQUISTO, con la quale si esprimeva che nel mese di maggio 2020 il sig. MOSOLO, nella sua qualità di dirigente tesserato per la ASD OL3, contattava via messaggio di testo i genitori dei due giovani calciatori, all'epoca dei fatti in forza alla società denunciante.

Il tentativo di MOSOLO di avvicinare i genitori dei calciatori per convincerli a tesserare i propri figli per la ASD OL3, tuttavia, non trovava riscontro da parte dei destinatari.

Nel corso delle audizioni rese in sede di indagini della Procura Federale, il deferito MOSOLO dichiarava di non aver mai coinvolto nella propria iniziativa illecita il presidente Franco BERTOSSI. Anche a dire di quest'ultimo, infatti, in merito ai fatti oggetto del deferimento il MOSOLO aveva agito in completa autonomia, senza informarlo in alcun modo del suo operato.

La fattispecie in esame riguarda, senza alcun dubbio, un tipico caso di cd. *proselitismo*, che costituisce un comportamento vietato alle sue radici dall'ordinamento sportivo in quanto lesivo dei valori fondamentali su cui lo sport si basa.

Sottrarre in modo illecito giovani tesserati alle loro società di appartenenza al fine di rafforzare la propria compagine, e quindi traendo un indebito vantaggio a scapito altrui, costituisce una condotta punibile all'interno delle fattispecie richiamate dal Codice di Giustizia sportiva.

L'art. 4 del vigente CGS, infatti, sanziona l'inosservanza dei "*principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva*" e ciò nel tentativo di tutelare quella genuinità che dovrebbe indiscutibilmente essere propria del mondo sport ed in particolar modo nel calcio giovanile che costituisce un centro di formazione educativa, prima ancora che atletica, per le giovani leve.

Nell'ambito dell'operato del dirigente MOSOLO, principale protagonista della vicenda proselitistica, tuttavia, non risulta dimostrato alcun ruolo fattivo del presidente BERTOSSI.

Questo Tribunale ritiene, infatti, che all'esito dell'istruttoria svolta dalla Procura Federale non siano state accertate le circostanze relative alle violazioni a lui ascritte, ovvero sia "*l'aver consentito o comunque non aver impedito*" che venissero svolte da parte del suo dirigente accompagnatore le attività illecite oggetto del deferimento.

Nell'ambito delle indagini condotte dalla Procura non si rinviene alcuna dichiarazione o circostanza che possa dimostrare un coinvolgimento personale del presidente della ASD AURORA BUONACQUISTO né per aver agito egli stesso in violazione delle disposizioni sul proselitismo, né tantomeno per aver omesso di vigilare o consentito affinché queste venissero eseguite.

Nello specifico, nessuno dei calciatori contattati, né i loro genitori, hanno mai fatto alcun riferimento al signor BERTOSSI; lo stesso MOSOLO aveva dichiarato in sede di audizione di non averlo reso edotto di quanto stava facendo.

Stante, dunque, la carenza di prove che dimostrino la conoscenza del presidente BERTOSSI degli episodi di proselitismo posti in essere dal suo dirigente, non è possibile qui contestare la violazione dell'obbligo di vigilare posto dalle norme federali in capo al rappresentante legale della società.

Conseguentemente, venendo meno la responsabilità del presidente e ritenendo, quindi, infondato il deferimento nei suoi confronti, viene meno l'ipotesi di responsabilità diretta della ASD OL3 di cui all'art. 6, comma 1 CGS.

Diverso è il discorso dal punto di vista della responsabilità oggettiva di cui, ex art. 6, comma 2 CGS, la ASD OL3 è chiamata in questa sede a rispondere per il comportamento posto in essere dal proprio tesserato Michele MOSOLO.

In riferimento all'associazione deferita, pertanto, questo Tribunale ritiene che la sanzione concordata con la Procura Federale sia comunque equa ed auspica che essa sia considerata come sanzione esemplare, volta a responsabilizzare le società sportive perché non vengano commessi al loro interno fatti che possano compromettere il rispetto delle norme federali e la regolarità dell'attività sportiva.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale FVG:

1. Quanto al signor Franco BERTOSSI, rigetta il deferimento;
2. Quanto al signor Michele MOSOLO, applica la sanzione concordata tra deferito e Procura Federale e, per l'effetto, irroga la sanzione di mesi 4 di inibizione (sanzione base 6 mesi di inibizione) e dichiara la definizione del procedimento nei suoi confronti;
3. Quanto alla ASD OL3, applica la sanzione concordata tra la deferita e la Procura Federale e, per l'effetto, irroga la sanzione della ammenda di euro 600,00 (sanzione base di euro 1.000,00) e dichiara la definizione del procedimento nei suoi confronti.

Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell'art. 139 co. 2 CGS, pubblici senza indugio il dispositivo della decisione e perché, ai sensi dell'art. 51 co. 4 CGS, lo comunichi direttamente alla Procura federale nonché alle altre parti con le modalità ai sensi dell'art. 53 CGS.

**Il Presidente del Comitato Regionale F.V.G.
(Ermes Canciani)**

Publicato ed affisso all'albo della Delegazione Provinciale di Udine il 29/01/2021.